



ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N° 23 DEL 15-04-03

COMUNE DI TURANO LODIGIANO
Provincia di Lodi
Ufficio di Polizia Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Lopedote

*"Regolamento Locale
per la protezione degli animali"*

SOMMARIO

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione.....</i>	3
<i>Art. 2 - Custodia adeguata dell'animale.....</i>	3
<i>Art. 3 - Nutrizione.....</i>	3
<i>Art. 4 - Cura.....</i>	3
<i>Art. 5 - Ricovero.....</i>	4
CAPITOLO II – ANIMALI DOMESTICI.....	4
<i>Art. 6 - Specie domestiche.....</i>	4
<i>Art. 7 - Clima.....</i>	4
<i>Art. 8 - Pavimenti.....</i>	4
<i>Art. 9 - Dispositivi di comando degli animali.....</i>	4
Sezione I – Animali d'affezione.....	4
<i>Art. 10 – Rapporti con i cani.....</i>	4
<i>Art. 11 - Rapporti con i gatti.....</i>	5
<i>Art. 12 - Animali randagi.....</i>	5
CAPITOLO III – ANIMALI SELVATICI.....	5
<i>Art. 13 - Concetto.....</i>	5
<i>Art. 14 - Condizioni di custodia.....</i>	5
CAPITOLO IV – COMMERCIO DI ANIMALI.....	5
<i>Art. 15 - Requisiti per l'autorizzazione.....</i>	5
<i>Art. 16 - Spettacoli vietati.....</i>	6
<i>Art. 17 - Premi vincita.....</i>	6
<i>Art. 18 - Accattonaggio con animali.....</i>	6
<i>Art. 20 - Pratiche vietate.....</i>	6
CAPITOLO V – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	7
<i>Art. 21- Sanzioni.....</i>	7
<i>Art. 22 - Vigilanza.....</i>	7

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta formulata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione provinciale di Lodi, in ordine all'adozione di un apposito regolamento locale finalizzato alla tutela degli animali, individuando casi non espressamente previsti dalla legge, ma che comunque costituiscono motivo di mancato benessere per gli stessi;
- Considerato che:
- Il rispetto del benessere d'ogni essere vivente rappresenta un segno di civiltà per ogni popolo;
- La sensibilità verso le sofferenze inutili provocate agli animali è patrimonio ormai comune alle società avanzate e trova sempre maggiore diffusione nell'opinione pubblica;
- I principi di rispetto e tutela degli animali sono enunciati nella legge 12 giugno 1913 n. 611 e altresì nella legge 22 novembre 1993, n. 473, recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali, che modifica l'art. 727 del codice penale;
- Richiamata inoltre la seguente normativa:
- Il D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni singoli o associati ed alle Comunità montane la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Gli artt. 18 e 27, I comma lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con i quali le menzionate funzioni pubbliche di vigilanza sono attribuite ai predetti Enti locali;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la legge 7 marzo 1989, n. 65;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

delibera

l'adozione del seguente regolamento di polizia locale per la protezione degli animali

CAPITULO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.

2. Esso si applica ai seguenti animali:
 - mammiferi,
 - volatili,
 - pesci,
 - altri vertebrati e animali a sangue freddo.

Art. 2 - Custodia adeguata dell'animale

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

Art. 3 - Nutrizione

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

Art. 4 - Cura

1. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione.
2. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Art. 5 - Ricovero

1. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
2. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.
3. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
4. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, 3 volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
5. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

CAPITOLO II – ANIMALI DOMESTICI

Art. 6 - Specie domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni), i cani e i gatti.
2. Ferme restando le disposizioni di legge sulla protezione degli animali negli allevamenti, per la custodia e governo degli animali appartenenti alle predette specie, si osservano inoltre le disposizioni previste nei seguenti articoli del Capitolo II.

Art. 7 - Clima

1. Nei locali chiusi adibiti alla custodia d'animali, l'afflusso d'aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto dell'impianto d'aerazione.

Art. 8 - Pavimenti

1. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdrucciolevoli e secchi.
2. I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza ed al peso degli animali.
3. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.

Art. 9 - Dispositivi di comando degli animali

1. Sono vietati i dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
2. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.
3. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite agli animali stessi.
5. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.

Sezione I – Animali d'affezione

Art. 10 – Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. I cani tenuti in locali, box, serragli, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno, devono poter uscire all'aperto e disporre della superficie minima di 8 mq. per animale, più 2 mq. per ogni altro esemplare custodito. Dalla predetta superficie è esclusa l'area del riparo, che non deve essere inferiore a 2 mq. per

esemplari di piccola taglia, e a 3 mq. per gli altri esemplari.

3. I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 25 mq.
4. L'attacco deve avere la lunghezza minima di m. 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di metri 5, esteso ad un'altezza massima da terra di metri 2, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso.
5. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
6. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale e sollevata da terra.
7. E' vietato tenere sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni animali che non siano custoditi secondo quanto indicato nei commi precedenti.
8. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
9. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 11 - Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre delle superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art. 12 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di soccorso per gli

enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

CAPITOLO III – ANIMALI SELVATICI

Art. 13 - Concetto

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici tutti gli animali, eccettuati gli animali domestici ed i roditori da laboratorio.

Art. 14 - Condizioni di custodia

1. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
2. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

CAPITOLO IV – COMMERCIO DI ANIMALI

Art. 15 - Requisiti per l'autorizzazione

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) I locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
 - b) Gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere

dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;

- g) tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
- h) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
- i) trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli delle autovetture;
- j) condurre i veicoli, utilizzati per il trasporto del bestiame, con un movimento non adeguato agli animali trasportati, come le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione.

CAPITOLO V – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 21- Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve le responsabilità penali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e susseguenti norme di attuazione.

Art. 22 - Vigilanza

1. Sono demandati all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, la Polizia Municipale, le Guardie dell'Ente nazionale protezione animali e chiunque altro spetti osservarle e farle osservare.